

Art. 54. — Il Re è maggiorenne quando abbia compiuto i 18 anni.

Art. 55. — Il Re inizia l'esercizio del Potere reale dopo aver prestato giuramento nel modo indicato nell'art. 56, davanti al Parlamento.

Art. 56. — Il Re presta giuramento davanti al Parlamento secondo la seguente formula:

« Io, Re degli Albanesi, nel momento in cui ascendo al Trono del Regno Albanese ed assumo i poteri reali, giuro avanti a Dio Onnipotente di conservare l'unità nazionale, l'indipendenza statale e l'integrità territoriale: parimenti osserverò lo Statuto ed agirò in conformità di esso, come pure in base alle leggi dello Stato, avendo sempre in considerazione il bene del popolo. **IDDIO MI AIUTI** ».

Solamente per questa volta il primo Re Sua Maestà ZOG I presta giuramento davanti all'Assemblea Costituente.

Art. 57. — In caso di morte o di abdicazione del Re, il Parlamento si riunisce da sè entro i dieci giorni per il giuramento del nuovo Re oppure della Reggenza; quando il Parlamento trovasi sciolto, ed il nuovo Parlamento non sia stato ancora eletto, si riunisce il Parlamento antecedente per adempiere questo dovere.

Fino a che il Re o la Reggenza non abbia prestato giuramento, il potere costituzionale reale, in nome del popolo albanese, viene esercitato dal Consiglio dei Ministri sotto la propria responsabilità.

Art. 58. — Quando viene constatato dal Parlamento, d'accordo col Governo, che il Re trovasi nell'impossibilità di compiere il suo dovere oppure se il Re muore, mentre l'erede è minorenne, il potere reale viene esercitato dalla Reggenza in nome del Re.

Nel caso previsto in quest'articolo la tutela spetta alla Reggenza.

Art. 59. — L'esercizio della Reggenza spetta all'erede al Trono quando questo sia maggiorenne.

Nel caso in cui l'erede al Trono, pei motivi